**STATUTO**

**dell’ Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ODV - Organizzazione di Volontariato**

**ART. 1**

**Denominazione e qualificazione**

È costituita l’organizzazione di volontariato “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ODV” ai sensi degli artt. 32,33,34 e 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L’Associazione a seguito dell’iscrizione al Registro Unico Nazione del Terzo Settore (d’ora in avanti RUNTS) dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’associazione a decorrere dall’iscrizione al RUNTS potrà utilizzare nella propria denominazione l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere modifiche statutarie.

**ART. 2**

**Sede legale e sedi operative**

L’organizzazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo/Assemblea degli associati.

**ART. 3**

**Durata**

L’organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi del presente Statuto.

**ART. 4**

**Finalità ed attività di interesse generale**

L’organizzazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lett.:

*inserire tra le attività indicate solo quelle che effettivamente caratterizzano le attività dell’associazione,* ***è esclusa la possibilità di inserire l’elenco completo****. È possibile inserire più di un’attività purché vi sia un nesso funzionale con la mission dell’ente.*

1. *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
2. *interventi e prestazioni sanitarie;*
3. *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
4. *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;*
5. *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;));*
6. *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
7. *formazione universitaria e post-universitaria;*
8. *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
9. *organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;*
10. *radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
11. *organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
12. *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;*
13. *servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;*
14. *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
15. *attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*
16. *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
17. *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
18. *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
19. *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
20. *organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;*
21. *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;*
22. *promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
23. *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
24. *cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;*
25. *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;*
26. *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.*

In particolare l’organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

*inserire le specifiche finalità dell’organizzazione*

1. …………………………..
2. …………………………..

**ART. 5**

**Attività**

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 4, l’organizzazione intende svolgere in favore di terzi le seguenti specifiche attività:

*inserire le specifiche attività dell’organizzazione*

* …………………..
* …………………..
* …………………..

Inoltre l’organizzazione può:

* realizzare attività di raccolta fondi anche in forma **organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al** pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria;
* compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte agli associati, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
* esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell’art. 6 del Decreto legislativo n.117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d’interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del consiglio direttivo

Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività l’Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 56 del Decreto legislativo n.117/17.

**ART. 6**

**Volontari ed attività di volontariato**

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l’Organizzazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l’organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L’associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’associazione ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

**ART. 7**

**Patrimonio e proventi**

L’Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

* dalle quote associative annuali e dai contributi degli aderenti;
* dai contributi di privati;
* da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
* dai contributi di organismi internazionali;
* dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
* dai rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all’art. 5 del presente statuto;
* da entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi;
* dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all’art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

Il patrimonio dell’Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 8**

**Bilancio**

L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l’altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall’Organizzazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

**ART. 9**

**Assenza di scopo d lucro**

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

**ART. 10**

**Associati**

Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che organizzazioni di volontariato in numero non inferiore a tre.

Tra le persone fisiche possono essere associate all’Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all’associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo.

La suddetta domanda dovrà contenere:

* L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
* la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

Potranno essere associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato sociale.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

E’ esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

**ART. 11**

**Diritti e doveri degli associati**

Tutti gli associati sono titolari, nell’ambito dell’Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle sedute dell’Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.

Potranno, altresì, frequentare i locali dell’Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.

Gli stessi hanno l’obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dall'Assemblea degli associati.

Tutti gli associati sono tenuti a partecipare, con la costanza e l’impegno connaturali, all’adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall’Organizzazione.

La qualità di associato è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

**ART. 12**

**Decadenza degli associati**

La qualità di associato si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L’esclusione sarà deliberata dal nei confronti dell’associato:

1. Che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
2. Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all’assemblea degli associati;
3. Che svolga attività contrarie a quelle sociali;
4. Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all’Organizzazione;
5. Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
6. Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

**ART. 13**

**Libri sociali obbligatori**

L’associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
3. il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

**ART. 14**

**Organi dell’organizzazione**

Sono Organi dell’Organizzazione :

1. L’Assemblea degli associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente e legale rappresentante dell’Organizzazione;
4. l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo;
5. eventuale collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dagli associati, a titolo gratuito ad eccezione degli eventuali componenti dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

**ART. 15**

**Assemblea degli associati**

L’Assemblea degli associati è composta da tutti i coloro che sono iscritti nel libro degli associati, aventi diritto al voto ed in regola col versamento delle quote obbligatorie. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, tramite delega scritta, ciascun associato non può rappresentare per delega più di 2 associati.

L’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata anche con mezzi telematici (email, pec), che ne garantisca il ricevimento da parte degli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno con le materie da trattare, l’ora, il giorno e il luogo in cui si terrà l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, quest'ultima da tenersi in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L’Assemblea avrà come primo adempimento quello di costituire gli organi sociali dell’Organizzazione, provvedendo, per gli anni successivi, alla nomina dei loro componenti allo scadere del mandato.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo che verrà depositato, per la visione, almeno 15 giorni prima della data fissata dell’adunanza.

L’Assemblea sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa allo scioglimento dell’Organizzazione dovranno essere prese con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.

L’assemblea, secondo quanto stabilito dall’art. 24, comma 4 del d. lgs 117/17, potrà tenersi, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, anche in modalità ibrida, con la presenza contemporanea di associati nella sede di svolgimento e/o da remoto o, se necessario, solo da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti, adeguata pubblicità, la certezza della modalità di espressione di voto, anche per l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

**ART. 16**

**Funzioni e compiti dell’assemblea**

L’Assemblea delibera:

1. La determinazione della quota associativa annuale;
2. L’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed eventualmente del bilancio sociale;
3. Tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
4. Tutti gli atti che eccedano l’ordinaria amministrazione;
5. La nomina del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e l’eventuale sostituzione degli stessi;
6. La nomina del Presidente e Rappresentante legale dell’Organizzazione e la loro eventuale sostituzione se dimissionario;
7. L’azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio di Amministrazione;
8. Eventuali modifiche del presente Statuto;
9. Lo scioglimento dell’Organizzazione.

**ART. 17**

**Composizione del consiglio direttivo**

L’Organizzazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da almeno 3 membri associati, compreso il Presidente eletto dall’Assemblea, avente durata triennale.

Le cariche associative sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario.

**ART. 18**

**Presidente e consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell’Organizzazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporrà al Consiglio per l’approvazione in ratifica nell’adunanza immediatamente successiva.

Il Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente impedito e ne esercita tutti i poteri.

**ART. 19**

**Il segretario**

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un Segretario scelto tra i componenti del Consiglio.

Il Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

**ART. 20**

**Funzioni e compiti del consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante sistemi di telecomunicazione secondo le stesse modalità previste dall’assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, nonché di aprire conti correnti presso istituti di credito.

In particolare ad esso spetta inoltre:

1. deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
2. redigere il bilancio consuntivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo statuto.

Resta riservata all’assemblea degli associati la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi associativi.

**ART. 21**

**L’organo di controllo**

L’Assemblea può nominare, anche tra i non associati, l’organo di controllo composto da tre componenti effettivi e due supplenti, avente durata triennale.

È compito dell’organo di controllo:

a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell’organo di controllo svolgono la loro attività a titolo gratuito ad eccezione degli eventuali componenti che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L’appartenenza all’organo di controllo è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

**ART. 22**

**Il collegio dei probiviri**

L’Assemblea può nominare, anche tra gli associati, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, i componenti del Collegio durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L’appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Organizzazione.

**ART. 23**

**Scioglimento dell’organizzazione e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell’Organizzazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze previste nel precedente art. 15.

La deliberazione di scioglimento dell’Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**ART. 24**

**Norma di rinvio**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi nazionali e regionali in materia.